

- COMUNE DI GESUALDO -

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Municipio - 83040 Gesualdo (AV)



ORDINANZA N. 21 DEL 30/05/2019

Oggetto: Misure per l'identificazione, la registrazione e tenuta della popolazione canina.

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell' ambiente urbano.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

VISTI:

la Legge 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

il D.P.R. 8/02/1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

la Legge Regionale 13/89 “Norme concernenti la materia veterinaria”;

la Legge 14/08/1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;

la Legge Regione Campania n. 3 dell'11/04/2019, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”;

le disposizioni su decoro urbano e patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ed in particolare l'art. 3 comma, 6 per il quale: “Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00”

il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 31 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali ;

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

È vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.

È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip) come disposto dalla Legge Regionale vigente .

È imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio veterinario A.S.L. entro quindici giorni dalla microchippatura.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.

I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario ASL e dopo essere condotti presso le strutture protette sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente le Forze dell'Ordine che a sua volta allertano il servizio Veterinario dell'Asl competente.

Il cittadino è comunque, per le finalità di cui innanzi, tenuto a prestare ogni utile collaborazione, ponendo in essere ogni attività necessaria per la soluzione del problema randagismo, anche superando contrasti personali di alcuna utilità per la comunità.

I cani di accertata proprietà (microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

Contestualmente, il Comune di Gesualdo (AV) segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

I cani non microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento alle Associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale per il successivo affidamento a famiglie che ne faranno richiesta.

Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare le condizioni di benessere il Comune può attuare anche controlli preventivi.

La civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Medici veterinari liberi professionisti, e con Enti, Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo Regionale il cui statuto preveda: precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo presso le loro strutture; per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili; per eventuali controlli sul benessere animale presso strutture esterne ai canili; per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

E' fatto obbligo di identificare a mezzo microchip i cuccioli nati da madri microchippate entro il secondo mese di età presso il Servizio veterinario competente per territorio, ovvero presso veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di riconoscimento elettronico venga notificata all'Anagrafe dal veterinario che la esegue.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 giorni dall'evento al Servizio veterinario competente per territorio, La mancata denuncia dello smarrimento rende il detentore e/o possessore responsabile del reato di abbandono.



Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni al Servizio veterinario competente per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina.

Art. 2 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati, giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 3 - Condotta del cane

I. proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) L'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree condominiali comuni.
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti.
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L. a seguito di episodi di morsicatura o di aggressione;
- d) È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia dell'animale;
- e) Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane;

- f) I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

I. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle aree comuni di qualunque tipo e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti, Tali deiezioni dovranno essere chiuse in idoneo contenitore e depositate nei contenitori per deiezioni canine o comunque in appropriati portarifiuti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di portare con se almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo.

Art. 5 - Altri divieti


I. E' sempre vietato:

- a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- b) detenere i cani sui balconi o terrazzi per più di due ore al giorno continuative;
- c) abbandonare gli animali;
- d) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 6 — Deroghe

I. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dai Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi. Per questa ultima categoria la deroga è intesa solo per il guinzaglio e la museruola, non per l'identificazione elettronica a mezzo microchip.

2. Esenzione dell'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e della museruola nelle apposite aree di sgambamento destinate ai cani purchè, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori/conduttori e purchè non si determino danni alle piante, cose o altri cani presenti.



Art 7 - Sanzioni

- I. Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U.EE.LL. che prevede che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 (venticinque/00) ed il massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
- II. Si applicano, inoltre, le specifiche sanzioni, anche di importo superiore a € 500,00, previste dall'art. 25 delle legge Regionale N. 3 dell'11 aprile 2019

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

2. In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla legge regionale per la specifica violazione.

Art. 8 - Sanzioni Accessorie

- I. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. n. 571/1982.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500.00 (cinquecento/00).

Art. 9 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di un terzo (1/3) da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento.

Art. 10 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale intestato alla Tesoreria del Comune di Gesualdo.

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio che ha irrogato la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi.

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime).

L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 569/1961.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

La notifica della presente Ordinanza, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze anche in materia di vigilanza su quanto prescritto:

ASL - Servizio Veterinario Mirabella Eclano (AV);

Tenente Polizia Locale – Sig. Bianco Vincenzo;

Comando di Polizia Provinciale - Avellino;

Alle Forze dell'Ordine;

Settore Ambiente della Provincia di Avellino;

Procura della Repubblica presso Tribunale di Avellino.

L'invio alla Prefettura di Avellino.



Il Sindaco
Notaio Edgardo Pegri